

CAPITOLATO D'ONERI

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI
DI LAVORO**

LOTTO 1 CIG N. 6853512105

Polizza Responsabilità Civile Generale

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per CONTRAENTE : l'Ente che stipula il contratto;
- per ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:
- LAZIODISU;
 - il Legale Rappresentante;
 - i Consiglieri;
 - tutti i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano a qualunque titolo alle attività svolte dall'Assicurato.
- per SOCIETA' : ciascuna Impresa Assicuratrice;
- per ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione;
- per PREMIO : la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
- per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
- per INDENNIZZO : la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
- per COSE : sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per FRANCHIGIA : la parte di danno indennizzabile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
- per SCOPERTO : la parte di danno indennizzabile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- per RETRIBUZIONI LORDE : tutto ciò che gli Assicurati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, con esclusione degli oneri a carico del datore di lavoro.

Descrizione del rischio

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente in relazione allo svolgimento dell'attività di :

LAZIODISU ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO e
cioè a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

- borse di studio
- Informazione e orientamento al lavoro per studenti
- Gestione residenze per studenti
- Ausili culturali, sportivi e ricreativi in genere
- Servizi per studenti disabili
- Servizi di ristorazione e simili gestiti prevalentemente da terzi
- Gestione Fondi europei

Sono comprese altresì tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività ed i servizi che il Contraente ritiene o riterrà opportuno svolgere, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente sia in qualità di committente o patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

L'Assicurazione è inoltre prestata per la Responsabilità Civile gravante sul Contraente per fatto proprio o del suo personale o dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

1. Altre assicurazioni.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Ove sussistano, per quanto coperto dalla presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892-1893-1894 del C.C.

Il Contraente in ogni modo dovrà corrispondere alla Società il maggior premio, proporzionalmente al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

3. Variazioni del rischio.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) rinunciando al diritto di recesso.

4. Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio.

L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.

Il premio sarà corrisposto in rate semestrali, di cui la prima, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c. potrà essere versata entro 10 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In caso diverso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.

Le successive potranno essere versate con proroga di gg. 10, in deroga dell'art. 1901 c.c..

5. Durata ed importo del contratto.

Il presente contratto avrà la durata di anni 3(tre) dalla data di stipula e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da entrambe le parti.

La Società comunque riconosce al Contraente, previa comunicazione da inviarsi con preavviso di almeno 30 gg., la facoltà alla scadenza di prorogare il contratto per un ulteriore semestre o

per un minor periodo, non inferiore comunque a mesi tre, ferme le condizioni normative e di premio in corso.

L'Amministrazione corrisponderà alla Società aggiudicataria il premio annuale risultante dall'offerta economica formulata dallo stesso in sede di gara.

6. Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

7. Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento e rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di novanta giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

8. Interpretazione del contratto.

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

9. Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/ Assicurato anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

10. Regolazione premio.

Essendo il premio della presente polizza calcolato su elementi variabili, esso viene anticipato, in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza che viene considerato premio minimo comunque acquisito e verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni, intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio al tasso finito pari a 3,59 pro mille.

A tal fine entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte della Società.

Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società, a mezzo raccomanda A. R., deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' salvo per la Società il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi la regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione finché perdura tale inadempimento.

Per il computo del premio e della relativa regolazione si farà riferimento alle risultanze dei libri contabili del Contraente, che si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società degli accertamenti e controlli.

11. Clausola tracciabilità flussi

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (legge n. 136 del 13/08/2010) riguardano la Contraente la Società e la cd "filiera" delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

12. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

13. Foro competente.

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Roma.

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi e dipendenti

14. Oggetto dell'assicurazione R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

E' coperta la Responsabilità Civile dell'Ente per danni causati a terzi a seguito di errore, negligenza, colpa anche grave o fatto doloso di una persona di cui essa debba rispondere.

Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

15. Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 nr. 1124 ed ai sensi del D.lgt. 38/2000 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da esso dipendenti, nonché dai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art.5 del D.lgt. 38/2000. La Società si obbliga a rifondere anche le somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che il Contraente sia condannato a pagare;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 nr. 1124 e del D.lgt. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti ai sensi tutti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

E' equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso lo stesso o per suo conto, sia in via continuativa sia temporanea o sporadica, compresi i terzi che partecipano anche occasionalmente all'attività svolta dal Contraente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL sia dall'INPS a norma di legge.

16. Novero di Terzi

Viene equiparato a dipendente del Contraente chiunque svolga mansioni presso il Contraente, o per conto del medesimo, sia in via continuativa che temporanea o sporadica.

Sono considerati terzi anche :

- a) i Dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i.;
- b) i Dipendenti, Amministratori, ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i Dirigenti e i Funzionari.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente :

- il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- limitatamente ai danni alla persona, i Dipendenti del contraente, soggetti all'INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

17. Rischi esclusi

Non si comprendono i danni:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, rientranti in quanto previsto dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, purché esso non sia avvenuto accidentalmente;
- da furto di cose altrui, salvo quanto l'Assicurato sia chiamato a rifondere in quanto civilmente responsabile per ciò che è previsto dall'art. 1783 e seguenti;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.
- Direttamente o indirettamente cagionati dall'asbesto e/o amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto
- Provocati da campi elettromagnetici.

18. Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale del Rappresentante dell'Ente, di ciascun dipendente dell'Assicurato nonché di tutti i soggetti che svolgono attività in regime di collaborazione coordinata e continuativa per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;

- agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e del D.lgt. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la RC personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi.

19. Malattie Professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali contratte per colpa dell'assicurato, con esclusione di asbestosi e silicosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, purché denunciate entro 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione è efficace a condizione che al momento del sinistro il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

A.1 RC derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione e gestione di fabbricati, prefabbricati, containers, monumenti, parchi, giardini, pertinenze, dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade pubbliche e private. Si intendono comunque esclusi i danni da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, rigurgiti di fogna o spargimento di acqua salvo che non siano derivati da rottura accidentale di tubazioni o condutture.

A.2. La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia dei locali, macchinari ed impianti, restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente.

A.3. Danni provocati e subiti da appaltatori, loro subappaltatori e cottimisti:

Premesso che il Contraente dichiara di cedere ad appaltatori e/o cottimisti la quasi totalità dei lavori da eseguire l'Assicurazione comprende la RC che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto del Contraente. Gli appaltatori e loro subappaltatori, i cottimisti ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

A.4. L'assicurazione vale anche per la RC dei fabbricati e relativi impianti, compresi i lavori di sorveglianza, pulizia, riscaldamento ed i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Qualora questi siano ceduti in appalto si copre la RC della committenza;

A.5. Le garanzie sono estese ai danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose di terzi (art. 1783 e seguenti C.C.) consegnate e non;

A.6. Le garanzie sono estese alla responsabilità civile derivante dal servizio di vigilanza effettuato in proprio con guardiani anche armati e cani;

A.7. L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci – ad eccezione dei natanti ed aereomobili – sotto carico e scarico dell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività

dell'Assicurato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovatisi nei mezzi stessi;

A.8. Le garanzie sono estese alla responsabilità civile per i danni (escluso quelli da furto) arrecati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di terzi o di dipendenti e/o amministratori in sosta nelle aree dove si svolgono le attività dell'Ente;

A.9. RC derivante dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari, bandiere e striscioni ovunque installati;

A.10. R.C. derivante dalla proprietà e/o uso di laboratori di qualsiasi genere, officine, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione, nonché altre simili attività ed attrezzature.

A.11. L'assicurazione vale anche per la RC che possa derivare all'Assicurato per danni a terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute. La copertura è prestata in eccedenza rispetto ad analoghe coperture assicurative eventualmente prestate con il rischio accessorio su polizze di ramo incendio;

A.12. RC derivante all'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

A.13. RC derivante al Contraente per l'organizzazione di attività ricreative, artistico – culturali, mostre, recital, feste, cerimonie, fiere, sagre, etc. da tenersi sia all'aperto sia all'interno dei locali appositamente agibili, intendendosi, peraltro, che la validità della garanzia è subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza.

Sono pure garantiti i rischi dell'esercizio e della proprietà dei relativi impianti. E' compreso nelle garanzie assicurative il rischio di responsabilità civile relativo ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, ingaggiati all'uopo dal Contraente, con il limite massimo di € 250.000,00 per ciascuna persona durante le manifestazioni artistico-ricreative.

Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che incombe per questa attività in quanto gestite da altri su suo incarico.

A.14. RC derivante :

- dall'organizzazione di attività turistica e/o ricreativa e/o dopolavoristica e/o sportiva a favore degli iscritti e dei dipendenti.
- dall'organizzazione e partecipazione a mostre, fiere, convegni, e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand) anche presso locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi. Si intende compresa la responsabilità che possa far capo al Contraente nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

A.15. RC derivante:

- dalla distribuzione di cibi e bevande anche a mezzo di distributori automatici sia di proprietà sia di terzi;

- dalla gestione di mense e/o spacci, anche se affidata a terzi, compreso il rischio dello smercio.

A.16. La garanzia è estesa ai danni cagionati alle apparecchiature di terzi che l'Assicurato ha in comodato od uso.

A.17. RC delle persone non in rapporto di dipendenza con il Contraente e della cui opera questo si avvalga in forma continuativa, saltuaria od occasionale nell'esercizio della propria attività.

Le garanzie tutte valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati a terzi da tali persone;
- b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da tali persone.

A.18. Committenza auto: l'assicurazione comprende comunque la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi, compresi i trasportati, da dipendenti e collaboratori in genere, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

A.19. Errato Trattamento dei Dati Personali (Violazione Privacy)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile ai sensi del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali approvato in data 27/06/2003 in applicazione alla Legge Delega n. 127/2001 derivante al Contraente ed agli altri soggetti che in polizza assumono il ruolo di assicurati per le perdite patrimoniali (pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali) cagionati a Terzi, compresi i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia è prestata – ferme le altre condizioni normative previste in polizza - con applicazione di uno scoperto del 10 % ed il minimo non indennizzabile di 5.000 € e fino alla concorrenza massima di € 250.000 per annualità assicurativa.

20. Limiti di risarcimento, scoperti e/o franchigie :

EVENTI/GARANZIE	SCOPERTI E FRANCHIGIE	LIMITI D'INDENNIZZO
Danni da furto (A 5)	Scop. 10% minimo € 2.500,00	100.000,00 per danneggiato
Danni a mezzi sotto carico e scarico (A 7)	2.500,00	50.000,00 per sinistro e mezzo
Danni ai mezzi in sosta (A 8)	2.500,00	100.000,00 per anno
Danni da ricorso terzi da incendio (A 11)	2.500,00	500.000,00 per anno
Danni da inquinamento	Scop. 10% Min. 2.500,00	300.000,00 per sinistro e per

accidentale (A 12)	Mass. 25.000,00	anno
Danni di cui agli Artt. A.1,A.2,A.4	2.500,00	2.000.000,00 per sinistro e anno
Responsabilità da gestione delle residenze per studenti	2.500,00	2.000.000,00 per sinistro e anno

Ad integrazione di quanto indicato in polizza, la Società si impegna ad accertare l'entità dei danni, a gestire e definire tutti i sinistri denunciati anche per importi rientranti nei limiti dello scoperto e/o franchigia. L'Assicurato da ampio mandato alla Società di trattare e definire anche la parte di risarcimento a Terzi danneggiati rientrante nella franchigia perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto.

Le parti convengono che la Società invierà le richieste di rimborso alla Contraente con cadenza trimestrale, e qualora la Contraente non dovesse rispettare il termine temporale di 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto, la Società – fermo il suo diritto ad agire giudizialmente – avrà la facoltà di sospendere la gestione e la liquidazione dei sinistri di importo inferiore alla franchigia, mentre si limiterà a gestire e a liquidare i sinistri di valore superiore alla franchigia, al netto della franchigia stessa.

La sospensione della gestione e liquidazione dei sinistri sotto franchigia comporterà che tutte le richieste già pervenute alla Società e non ancora liquidate verranno dalla stessa inoltrate al Contraente, affinché possa provvedere direttamente alla loro gestione e liquidazione.

21. Estensione territoriale.

La garanzia è valida in tutto il mondo.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

22. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione, alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'art. 1913 del C.C., entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse azione di rivalsa ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n° 1124 e del D.lgt 38/2000.

23. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato/i, designando ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'eventuale rifiuto del sinistro dovrà essere comunicato al Contraente, specificandone i motivi, entro 30 gg. dalla ricezione della relativa denuncia.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/i, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce.

Qualora l'importo superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società si impegna a proseguire nella difesa sia dell'Assicurato che di tutte le persone alle quali è riconosciuta tale qualifica fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa e, nel caso in cui dovesse proseguire la parte penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

24. Comunicazione dei dati relativi ai sinistri.

La Compagnia Assicuratrice è tenuta a fornire al Contraente e al Broker, con cadenza semestrale, i dati relativi ai sinistri denunciati.

Tale documentazione dovrà indicare per ogni posizione o sinistro lo stato del sinistro stesso, ossia:

- ◆ liquidato, indicando il relativo importo;
- ◆ in corso di definizione indicando, ove esista, l'importo stimato o l'entità della riserva;
- ◆ respinto, indicandone i motivi.

25. Rinunzia alla rivalsa.

Salvo il caso di dolo, la società rinunzia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti degli Amministratori, dei Dipendenti e non dipendenti dei quali l'ente si avvale nello svolgimento delle proprie attività.

26. Massimali da assicurare:

R.C.T.

- € 15.000.000,00 per sinistro;
- € 15.000.000,00 per persona;
- € 15.000.000,00 per danni a cose;

R.C.O.

- € 15.000.000,00 per sinistro;
- € 7.500.000,00 per persona.

27. Calcolo premio anticipato:



Il premio anticipato sarà calcolato su un ammontare previsto di retribuzioni annue lorde pari a € 9.978.863,00

Esso sarà poi regolato, con le modalità di cui all'art.11 (Regolazione premio) alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce applicando, sul consuntivo delle retribuzioni lorde che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.